



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 420/2021

Autorizzazione ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da allevamento suinicolo, ubicato in Comune di Perugia (PG) della ditta Agricola Mariotti s.r.l., con sede legale in Comune di Perugia (PG), Strada del Pino, n. 3/b - Fraz. Pila.

PREMESSE

Vista

che con nota del 29/10/2018, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 0243300 del 14/11/2018, il Comune di Perugia trametteva l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla ditta Agricola Mariotti s.r.l., con sede legale e stabilimento site in strada dei Pini 3b, nel Comune di Perugia (PG);

Vista l'autorizzazione all'emissioni in atmosfera rilasciata dal Comune di Perugia con AUA n. 03 del 27/11/2016, aggiornata con AUA n. 4 del 07/03/2018;

Considerato che il gestore, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dichiara che nulla è cambiato rispetto al progetto presentato per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in corso di validità;

Considerato

il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;

Considerate

la Conferenza di Servizi convocate dalla Regione Umbria, nell'ambito del coordinamento dei soggetti competenti al fine dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, in data 17/01/2019;

Ritenuto

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

Vista la nota tecnica di ARPA Umbria, Distretto di Perugia, acquisita al prot. regionale al n. 100167 dell'8.5.2017, nella quale l'Agenzia afferma che l'impianto di separazione meccanica del liquame suinicolo (vaghi, centrifughe, presse a vite) è una tecnica considerata BAT dalle

Linee Guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (MTD) di cui al D.M. 29.01.2007, previste per gli allevatori suinicoli soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e che tutte le autorizzazioni AIA finora rilasciate agli allevamenti di tale tipologia e che hanno adottato la stessa tecnica, non prevedono nessuna captazione né misurazione delle emissioni.

Considerato il parere tecnico già trasmesso da ARPA Umbria, acquisito al protocollo regionale n. 0370459 del 01/09/2014;

Considerato il parere del Comune di Perugia, acquisito al protocollo regionale n. 0010294 del 17/01/2019;

DESCRIZIONE ATTIVITA'

- nello stabilimento oggetto del presente atto hanno luogo le lavorazioni di:
 - A. allevamento di suini da riproduzione e ingrasso;
 - B. coltivazione di cereali;
 - C. lavorazione di cereali funzionale alla produzione di mangimi per attività di cui al punto A;
- l'attività di cui al punto A viene condotta in ambiente confinato con numero di capi potenzialmente presenti pari a:

<i>Tipologia animale</i>	<i>N. capi</i>
scrofe	180
suini lattonzoli	1.100
suini da accrescimento/ingrasso	1.980

- il Gestore adotta un sistema di allevamento della tipologia a pavimento totalmente fessurato (pavimento grigliato in metallo) con rimozione periodica delle deiezioni dalla fossa di stoccaggio sottostante (sistema di riferimento delle Linee Guida per gli allevamenti di cui in D.M. 29/01/2007);
- gli effluenti zootecnici dell'attività di cui in A sono trattati mediante separazione liquido-solido;
- l'attività di cui al punto C consta delle fasi di:
 - approvvigionamento di cereali provenienti da fornitori esterni ovvero da coltivazione interna all'impresa agricola;
 - carico da mezzo di trasporto in tramoggia di ricezione interrata;
 - molitura;
 - miscelazione allo stato secco;
 - cubettatura (attualmente non effettuata);
 - trasporto del mangime come sopra prodotto ai ricoveri suinicoli;

- la Ditta non ha provveduto al convogliamento in atmosfera delle emissioni atmosferiche connesse all'operazione di scarico dei cereali in tramoggia di ricevimento per ribaltamento di cassone/rimorchio dell'automezzo di trasporto;
- il Gestore dichiara di avere eseguito le prese di scarico dei cereali nelle tramogge di ricevimento per collegare le tubazioni flessibili degli automezzi durante lo scarico di detti cereali, evitando ogni e qualsiasi emissione di materiali polverulenti in atmosfera;
- il Gestore dichiara di avere convogliato in atmosfera, tramite appositi condotti, gli sfiati di sovrappressione dei miscelatori di cereali allo stato secco”;
- La Ditta non ha provveduto alla captazione e al convogliamento in atmosfera delle emissioni connesse al processo di separazione liquido-solido a mezzo di centrifuga degli effluenti zootecnici;
- Il Gestore, relativamente al punto precedente, dichiara che le emissioni che derivano dal processo di separazione liquido-solido, essendo in ambiente totalmente chiuso, sono trascurabili; inoltre dichiara che le linee guida non prescrivono alle aziende IPPC la captazione e il convogliamento degli inquinanti derivanti dal trattamento di separazione dei liquami;
- nel punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate da mulino per macinazione di cereali di cui al precedente punto C;
- nel punto di emissione E2 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate dall'impianto di cubettatura dei cereali, al momento non utilizzato, come dichiarato dal gestore;
- i punti di emissione E3 ed E4 sono connessi agli sfiati dei miscelatori;
- le operazioni di movimentazione dei materiali solidi granulari per il carico delle apparecchiature di processo vengono effettuate mediante trasportatori meccanici a coclea, redler ed elevatori a tazze;
- il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo è attuato mediante umidificazione periodica della viabilità interna allo stabilimento;

PRESCRIZIONI

- a) rispettare i valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1);**
- b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali;**
- c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) prescrizioni di carattere generale:**
 - d.1 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità

- ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia;
- d.2 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
- d.3 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.4 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia;
- d.5 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.6 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.7 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.8 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.9 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.10 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.11 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.12 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.13 il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.14 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);

- d.15 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse-pulse o reverse-jet);
- d.16 i sistemi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.17 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.18 i punti di emissione in atmosfera dovranno essere distinti con cartellonistica;

e) prescrizioni specifiche:

- e.1 la Ditta dovrà effettuare i controlli delle emissioni con periodicità annuale per il punto di emissione E1 e, in caso di riattivazione, con la stessa periodicità anche per il punto di emissione E2 (impianto di cubettatura cereali);
- e.2 in caso di riattivazione dell'impianto di cubettatura dei cereali, la Ditta dovrà inviare comunicazione di messa in esercizio del punto di emissione E2 al Sindaco del Comune di Perugia, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali – e all'A.R.P.A. Sezione Territoriale di Perugia, Distretto di Perugia;
- e.3 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

Polveri	UNI EN 13284-1:2003
Ossigeno	UNI EN 14789:2006
Umidità	UNI EN 14790:2006
Pressione	UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura	UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata	UNI EN ISO 16911-1:2013

- e.4 il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato anche mediante umidificazione della viabilità interna al cantiere, delle aree di carico e scarico delle materie prime, nonché dei cumuli di materiale polverulento, per mezzo di specifico sistema automatico di nebulizzazione d'acqua;
- e.5 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento;
- e.6 mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;


CONDIZIONI

le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

L'Istruttore Direttivo Tecnico

P.I. Gianluca Bonaccini



Ragione Sociale **AGRICOLA MARIOTTI s.r.l.**Unità Produttiva: **Perugia (PG) Strada del Pino, n. 3/b - Fraz. Pila**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L ₁	L ₂	
E1	Mulino macinazione cereali	Polveri	20	mg/Nm³	3.000	5	300	Ambiente	12,00	0,25	-	-	Filtro maniche a
E2	Macchina cubettatrice cereali	Polveri	20	mg/Nm³	3.000	3	200	Ambiente	4,50	0,20	-	-	Ciclone
E3	Sfiato sovrappressione miscelatore piccolo	----- ---	----- ---	-----	-----	-----	----- --	Ambiente	5,00	0,20	-	-	-----
E4	Sfiato sovrappressione miscelatore grande	----- ---	----- ---	-----	-----	-----	----- --	Ambiente	2,50	0,20	-	-	-----